

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma

Riunione del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2021

della  
Fondazione

“Organismo di Mediazione Forense di Roma”

Il giorno venticinque del mese di febbraio 2021 alle ore 12.00 si è riunito in sede il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta del Responsabile dell'Organismo, per il successivo ordine del giorno.

E' presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Avv. Antonino Galletti Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Mauro Mazzoni Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Mario Scialla Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Alessandro Graziani Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Maria Agnino Coordinatore della Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Assume la Presidenza l'Avv. Antonino Galletti che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Avv. Maria Agnino.

Aperta la seduta il Presidente dà lettura dei punti all'ordine del giorno.

- 1) Modalità dei compensi per i Mediatori per l'anno 2021;
- 2) Modifica del relativo articolo 7 del Codice Etico e di Condotta;
- 3) Modifica art. 19 del Regolamento della Fondazione relativo alle mediazioni telematiche;
- 4) Varie ed eventuali.

Sui punti 1) e 2) dell'Ordine del Giorno, che possono essere accorpati, il Responsabile della Fondazione riferisce di aver modificato l'art. 7 del Codice Etico e di Condotta relativo ai compensi in favore dei Mediatori, in esecuzione della delibera del 7 gennaio u.s. di questo Consiglio Direttivo. Viene riportato qui sotto il testo modificato, con le modifiche in neretto:

## ART. 7 COMPENSI

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile dell'Organismo **all'inizio di ogni anno, entro il mese di febbraio**, in applicazione dei seguenti principi: i) i proventi delle attività di mediazione devono essere prioritariamente destinati all'assolvimento degli oneri ed al sostegno della Fondazione; ii) il residuo attivo sarà diviso tra i mediatori con le seguenti modalità: **fino ad un massimo di € 40 per ogni mediazione negativa a titolo di rimborso spese**; l'importo attivo residuo sarà diviso per le mediazioni concluse

Sede Legale

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – 00193 Roma  
Tel. 06.45411346 – Fax 06.45411347 – P.E.C. segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma

nell'anno con il mancato accordo oppure con l'accordo tra le parti, assegnando il compenso a ciascun mediatore in relazione al numero delle mediazioni da esso concluse con il mancato accordo oppure con l'accordo tra le parti.

Il Consiglio Direttivo approva la modifica, disponendo che il Responsabile dell'Organismo trasmetta al Ministero della Giustizia il Codice Etico e di Condotta così come modificato nell'art. 7

Dispone, altresì, che di tale modifica sia data notizia a mezzo pec a tutti i Mediatori forensi entro la fine del mese di marzo 2021.

Dispone la comunicazione sul sito della Fondazione della versione vigente con la modifica odierna del Codice Etico e di Condotta.

Sul punto 3) dell'Ordine del Giorno, il Responsabile della Fondazione riferisce di aver inserito nel Regolamento di procedura per le mediazioni, alcune modifiche all'art. 19, relativo alle mediazioni telematiche, che si riporta qui sotto con le modifiche evidenziate in neretto:

### **Art. 19 – Mediazioni Telematiche**

Previo pagamento delle spese vive previste e **previo consenso di tutte le parti**, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

**La mediazione, con il consenso di tutte le parti, potrà essere totalmente telematica oppure mista (*blended*).**

**Ogni parte che si collega da remoto dovrà sottoscrivere e ritrasmettere al Mediatore prima dell'incontro una dichiarazione di impegno alla riservatezza, a non registrare l'incontro ed a garantire che non vi siano soggetti terzi all'interno della stanza virtuale. Il modulo viene fornito tempestivamente alle parti dall'Organismo ovvero dal Mediatore via PEC e deve essere compilato, sottoscritto e ritrasmesso all'Organismo ovvero al Mediatore prima dell'incontro.**

Le parti, dopo la trasmissione del sopra citato modulo, ricevono via email un link proveniente dall'indirizzo [roma@mediazioneforense.it](mailto:roma@mediazioneforense.it). (dominio di secondo livello). La piattaforma utilizzata (GSUITE) è stata attivata dal CNF per gli Organismi di Mediazione Forense, che garantisce tutti gli standard di sicurezza richiesti. La piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

Sede Legale

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – 00193 Roma  
Tel. 06.45411346 – Fax 06.45411347 – P.E.C. [segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it](mailto:segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA  
Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma

La Fondazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la Fondazione non può essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali ovvero tengano comportamenti contrari alla legge.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. **Le parti hanno facoltà di scegliere congiuntamente una piattaforma diversa.**

Il verbale e l'accordo dovranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza. **Se la firma viene effettuata in pades, si dovrà estrarre il certificato dal software del documento ed allegarlo al verbale a prova dell'avvenuta sottoscrizione.**

**Il verbale di accordo è sempre sottoscritto dal Mediatore con firma digitale, come per legge, ai fini della esecutorietà del titolo.**

Il Consiglio Direttivo approva le modifiche e le integrazioni, disponendo la pubblicazione sul sito della Fondazione della versione vigente del regolamento con evidenziate le modifiche apportate ed in corso di approvazione ministeriale; dispone anche che il Responsabile dell'Organismo trasmetta al Ministero della Giustizia il Regolamento di Procedura così come modificato nell'art. 19.

Nulla è emerso per il punto 4). Pertanto, la riunione viene sciolta alle ore 12.45.

Il Presidente  
Avv. Antonino Galletti



Il Segretario  
Avv. Maria Agnino



Sede Legale

## ALLEGATO A

# CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEL MEDIATORE FORENSE DI ROMA

### Preambolo

*Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, necessariamente degli avvocati, hanno spontaneamente aderito e si sono espressamente impegnati ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione e/o la cancellazione dalle liste dell'Organismo. Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense di Roma comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di condotta.*

*Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di due parti:*

- a) Il codice di condotta europeo, integrato con alcune disposizioni rese tra l'altro opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;*
- b) Una parte dedicata a disposizioni particolari e complementari anch'esse obbligatorie per i mediatori.*

*Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti, ne sussistano le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.*

*L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.*

## PRIMA PARTE: CODICE DI CONDOTTA EUROPEO (CON INTEGRAZIONI)

### ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

#### 1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

#### 1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

#### 1.3. Pagamenti

Ove non sia stato già comunicato, il mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

#### 1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

## **ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ**

### **2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In particolare, il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

- 1) se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;
- 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse;
- 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;
- 4) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 5) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

### **2.2. Imparzialità e neutralità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra, il mediatore deve richiedere l'assistenza di un altro mediatore ovvero che venga sostituito. Salvo che le parti abbiano espressamente incaricato il mediatore di presentare una proposta conciliativa, egli non può determinare le loro scelte e far loro adottare una specifica soluzione, anche qualora la stessa fosse quella che, a suo modo di vedere, appare come la più ragionevole o la più equa.

## **ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione, ovvero
- il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

### **3.3. Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **ART. 4: RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

---

## **SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI**

### **ART. 1: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI**

**1.1** In ossequio alla legislazione vigente in materia, la mediazione civile e commerciale è attività affidata ad una persona fisica dotata di specifica formazione e professionalità ed in linea con i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Tali caratteristiche rappresentano i requisiti minimi, ma non esclusivi, per l'inserimento dei mediatori nell'elenco dell'Organismo. Requisiti ulteriori, a garanzia del mantenimento e del miglioramento degli standard di qualità, potranno essere previsti da successive ulteriori indicazioni regolamentari.

**1.2** Il Mediatore iscritto nella lista dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, necessariamente un avvocato, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsto dalla legge ossia:

- a. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

**1.3** La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del mediatore dalla lista dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

**1.4** Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dalla attività sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni ex lege sono già maturate, alla sua cancellazione dalla lista dei mediatori. La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta dapprima la sospensione, ed in caso di conferma della sanzione superiore alla censura, la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

**1.5** Nei casi previsti dai precedenti punti 1.3 e 1.4, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

## **ART. 2: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE**

**2.1** Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Roma, salvo il caso di cui all'art. 6, punto 11, del Regolamento, ed opera in esclusiva per il detto Organismo. Deve possedere e mantenere una specifica formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

**2.2** Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, oltre che a rispettare l'impegno di operare in esclusiva per l'Organismo di Mediazione Forense di Roma, si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, sempre fermo restando il Codice deontologico Forense.

**2.3** La violazione del dovere di operare in esclusiva per l'Organismo di Mediazione Forense di Roma comporta la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo. Inoltre, il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

**2.4** Qualora il Socio Fondatore preveda l'ingresso di nuovi Mediatori, questi ultimi saranno tenuti a presentare una domanda che indichi una comprovata esperienza come Mediatori, con almeno cinquanta mediazioni svolte ed il possesso attuale dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti.

A questo seguirà un test di ingresso composto da una prova scritta ed una orale. La Commissione d'esame sarà composta dal Comitato scientifico, che avrà anche il compito di predisporre i bandi e le prove da sostenere. Il Responsabile scientifico dell'Ente di Formazione fa parte di diritto, unitamente al Coordinatore, al comitato scientifico.

### **ART. 3: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI**

**3.1** Il mediatore che ha accettato l'incarico (il Mediatore incaricato) deve sottoscrivere, entro le 48 ore successive e presso gli uffici di segreteria, la modulistica predisposta al riguardo.

**3.2** Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore di propria fiducia, onerando la Segreteria di tale adempimento solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso.

La mancata comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi. La mediazione sarà tolta a quel mediatore ed assegnata definitivamente al sostituto, a meno che le parti non facciano espressa richiesta di mantenere comunque il primo mediatore.

**3.3** Il Mediatore in sostituzione dovrà obbligatoriamente presenziare alla detta mediazione avvisando a tal fine il personale di segreteria, oltre a comunicare al Mediatore sostituito il rinvio ovvero la chiusura della procedura, e sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti dal presente Codice Etico e di Condotta. Questa possibilità di sostituzione deve ritenersi comunque eccezionale per la salvaguardia della procedura di mediazione e della sua stessa natura ove la figura del mediatore non dovrebbe mutare se non in casi del tutto eccezionali. Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Coordinatore che potrà convocare il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una maggiore qualità del servizio reso ai cittadini ed ai Colleghi che li assistono.

**3.4** L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.



**3.5** Il Mediatore non potrà abbandonare una mediazione in corso (anche una sua singola sessione) e/o la procedura affidatagli se non per gravi e giustificati motivi. In mancanza di un giustificato motivo si applica la disposizione di cui al precedente punto 3.3.

**3.6** Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di iniziare la procedura. La violazione di questo dovere di professionalità da parte del Mediatore incaricato comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 3.3. Il Mediatore è un facilitatore e non un Giudice. Pertanto, il Mediatore deve astenersi dall'esprimere valutazioni in ordine ai documenti depositati dalle parti (ivi compresa la procura), alle ragioni poste a fondamento delle domande e ad ogni elemento giuridico inerente la questione posta alla sua attenzione.

**3.7** È di fondamentale importanza che il mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni, astenendosi dal valutare la questione sottoposta al suo esame attraverso il suo sistema di valori. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

**3.8** Il Mediatore deve impedire a sé stesso di assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia salvo l'espresso accordo di tutte le parti.

**3.9** Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

**3.10** La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo ascolto del mediatore, prima la sospensione fino a 6 mesi e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 6.

#### **ART. 4 CLAUSOLA DI COSCIENZA**

**4.1** Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni. Allo stesso modo, il mediatore ha il diritto di interrompere e farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppa conformemente allo spirito della mediazione.

## **ART. 5 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE**

**5.1** Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia;
- b) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
- c) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le spese di mediazione quale fonte del compenso del mediatore avvocato.
- d) Il mediatore esercita la sua funzione in via esclusiva per l'Organismo di mediazione forense di Roma. In caso di svolgimento di incarichi in qualità di mediatore anche presso altri Organismi, verrà cancellato con effetto immediato.

## **ART. 6 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**6.1** La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo e/o nel presente Codice Etico e di Condotta conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti disciplinari, quali (i) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi e (ii) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero. Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa violazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

**6.2** Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

il Mediatore viene convocato a mezzo PEC dinanzi al Responsabile dell'Organismo il quale, con l'eventuale ausilio del Responsabile Scientifico ed almeno altri due Mediatori scelti dal Responsabile dell'Organismo (nel prosieguo "la Commissione di Disciplina"), esamina la questione oggetto della convocazione. Nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche *inaudita altera parte* in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti. La PEC di convocazione contiene:

- a. una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
- b. la data e il luogo di convocazione;
- c. l'avvertimento al Mediatore che la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l'istanza di cancellazione da parte del Responsabile dell'Organismo al Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dagli incarichi ha una durata massima di 6 mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria della Commissione, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero degli incarichi, ovvero verrà cancellato.

Il Mediatore convocato ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura della Commissione di Disciplina fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore.

Dinanzi alla Commissione di Disciplina, il Mediatore sarà chiamato a fornire spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, la Commissione deciderà se revocare la sospensione cautelare di cui sopra eventualmente disposta, prorogarla fino a 6 mesi o chiedere la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero, sulla quale la decisione spetta al Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile dell'Organismo.

#### **ART. 7 COMPENSI**

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile dell'Organismo all'inizio di ogni anno, entro il mese di febbraio, in applicazione dei seguenti principi: i) i proventi delle attività di mediazione devono essere prioritariamente destinati all'assolvimento degli oneri ed al sostegno della Fondazione; ii) il residuo attivo verrà diviso tra i mediatori con le seguenti modalità: fino ad un massimo di € 40 per ogni mediazione negativa a titolo di rimborso spese; l'importo attivo residuo verrà diviso per le mediazioni concluse nell'anno con il mancato accordo oppure con l'accordo tra le parti, assegnando il compenso a ciascun mediatore in relazione al numero delle mediazioni da esso concluse con il mancato accordo oppure con l'accordo tra le parti.

#### **ART. 8 RINVII NORMATIVI**

**8.1** Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.